



**ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ASSISTENZIALE**

# STATUTO

## VARIAZIONI INTERVENUTE

2 dicembre 1978

23 aprile 1981

16 aprile 1986

30 novembre 1988

13 dicembre 1991

09 giugno 1999

29 ottobre 2003

24 novembre 2006



## TITOLO I - COSTITUZIONE SCOPI SEDE

### ART. 1

E' costituita fra i dipendenti in servizio e in quiescenza della Cassa di Risparmio di Jesi un'Associazione a carattere culturale, ricreativo ed assistenziale, denominata Associazione Culturale Ricreativa Assistenziale, ed appresso indicata più brevemente A.C.R.A. L'Associazione ha sede in Jesi, Via Tano Baligani. Si da atto che con decorrenza 1 Gennaio 1995 la Cassa di Risparmio di Jesi, che appresso sarà indicata come ex C.R.Jesi, si è fusa per incorporazione con la Banca delle Marche Spa.

### ART. 2

L'A.C.R.A. ha lo scopo di promuovere e sviluppare, tra gli iscritti, rapporti di amicizia, di solidarietà e di mutualità mediante iniziative culturali, ricreative, assistenziali, quali:

a) *attività culturali*

- teatro
- cineforum
- proiezioni
- biblioteche
- conferenze
- mostre
- attività artistiche varie

b) *attività ricreative*

- gite
- sport
- manifestazioni varie

c) *attività Assistenziali*

- l'attività assistenziale mira ad incrementare tra i soci il sentimento della solidarietà nei momenti lieti e tristi della vita e si concretizza nei modi previsti dall'apposito regolamento



## TITOLO II – SOCI

### ART. 3

Sono soci i dipendenti in servizio ed in quiescenza della ex Cassa di Risparmio di Jesi e della ex Serit Spa che, alla data del 31 dicembre 1998, risultano iscritti nell'elenco Soci Acra.

Sono altresì soci dell'ACRA tutti i dipendenti di Banca delle Marche S.p.A, in servizio ed in pianta stabile alla data del 29/10/2003, che ne abbiano fatto richiesta scritta, accettata dal Consiglio di Amministrazione, entro i 60 giorni successivi a tale data.

Analoga possibilità è stata riconosciuta anche ai dipendenti di Banca delle Marche S.p.A. che siano passati in pianta stabile in data successiva al 29/10/2003, purché ne abbiano fatto espressa richiesta scritta, accettata dal CdA, entro 60 giorni dal passaggio in pianta stabile.

Possono diventare soci dell'ACRA tutti i dipendenti di Banca delle Marche S.p.A. assunti in pianta stabile e/o con contratto di apprendistato, della durata minima di anni 4, in data successiva alla approvazione del nuovo statuto, purché ne facciano espressa richiesta scritta entro 60 giorni dalla maturazione dei requisiti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione potrà altresì autorizzare l'adesione di dipendenti, in pianta stabile e/o con contratto di apprendistato, assunti, da altre società del Gruppo Bancario "Banca delle Marche" nonché dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, in data successiva all'approvazione del nuovo statuto.

La qualifica di socio ACRA è preclusa a coloro che risultino iscritti ad altri Circoli aziendali che siano, comunque, beneficiari di contributo da parte della Banca delle Marche S.p.A..

### ART. 4

La qualità di socio si perde:

- a) per risoluzione del rapporto di impiego
- b) per dimissioni
- c) per morte
- d) per radiazione, quando il Socio costituito in mora non provvede, entro il termine assegnatogli, al pagamento dell'arretrato della quota sociale o compie atti che possono recare nocumento e discredito al sodalizio
- e) per espulsione, quando atti compiuti dal socio siano compromettenti in modo tale da ledere profondamente il buon nome dell'Associazione e non rendano più compatibile la presenza del socio in seno all'A.C.R.A.
- f) per contemporanea iscrizione ad altri Circoli aziendali che siano comunque beneficiari di contributo da parte della Banca delle Marche Spa.

Il Consiglio di Amministrazione giudicherà, a suo insindacabile giudizio sui casi esposti e, per il provvedimento di radiazione, qualora il socio provvedesse a fare pubblica ammenda o a versare il dovuto, ad esaminare la riammissione del socio radiato.



#### ART. 5

Le dimissioni debbono essere presentate con Raccomandata R.R. entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### ART. 6

La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione del presente Statuto e del regolamento, copia dei quali verrà distribuita a ciascun Socio.

#### ART. 7

I dipendenti in servizio della ex C.R.Jesi ed il personale in quiescenza della stessa, che alla data di costituzione dell'ACRA risultano iscritti, si considerano Soci fondatori.

#### ART. 8

Il personale di nuova assunzione che presenti domanda di iscrizione entro 60 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 3, verrà iscritto con decorrenza 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.

#### ART. 9

Le domande di iscrizione che dovessero pervenire dopo i termini previsti dall'Art. 3 ed 8 saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, deciderà sull'accettazione o meno e fisserà la data di iscrizione.

In tale caso i soci saranno tenuti a versare, a titolo di ritardata adesione, un importo pari all'ammontare dei contributi che i medesimi avrebbero versato all'Associazione ove avessero aderito alla stessa entro il termine statutario senza, peraltro, poter vantare alcun diritto al rimborso di spese sostenute prima della data di iscrizione.

#### ART. 10

I Soci potranno fruire, a decorrere dalla data d'iscrizione, delle iniziative programmate all'ART. 2 del presente Statuto ancora da effettuare. Per quanto attiene ai contributi per spese mediche ecc., i relativi plafond saranno commisurati al periodo di iscrizione nell'anno



### **TITOLO III – PROVENTI**

#### **ART. 11**

L'ACRA provvederà alla realizzazione delle attività di cui all'Art. 2 del presente Statuto, con:

- 1) un contributo mensile, per ciascun anno di riferimento, che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'ACRA entro il 10 dicembre di ogni anno per l'anno successivo e comunicato agli iscritti entro il termine del 20 dicembre. Detto contributo, determinato tenendo conto della diversa posizione lavorativa del socio e del diverso suo inquadramento, sarà posto a carico:
  - a) degli iscritti in servizio presso la Banca delle Marche S.p.A.;
  - b) degli iscritti in pensione della ex C.R. Jesi;
  - c) degli iscritti in pensione della Banca delle Marche S.p.A. e della ex SERIT S.p.a..

I contributi saranno destinati dal Consiglio di Amministrazione dell'ACRA alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, privilegiando le attività assistenziali.

- 2) proventi ed entrate varie.

Per la realizzazione degli scopi sociali di cui all'art. 2 – lettere a), b) e c) – del presente Statuto, verranno utilizzati anche gli apporti elargiti dalla Banca delle Marche S.p.A. o da altri Enti o Società, nonché eventuali contributi straordinari versati dai soci per ripiano disavanzi di esercizio. L'eventuale contributo straordinario non potrà eccedere l'importo del contributo mensile di dicembre dell'anno di riferimento.

### **TITOLO IV - ORGANI DELL'A.C.R.A.**

#### **ART. 12**

Sono Organi dell'A.C.R.A.:

- 1) l'Assemblea degli iscritti
- 2) il C.d.A.
- 3) il Collegio sindacale

Il mandato dei componenti i vari organi dell'A.C.R.A. è gratuito.



## TITOLO V - ASSEMBLEA

### ART. 13

L'Assemblea dei soci:

- a) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza, interessanti per l'A.C.R.A.
- b) approva i bilanci preventivi e consuntivi
- c) delibera su eventuali modificazioni ed aggiornamenti dello statuto e del Regolamento
- d) elegge i membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale
- e) delibera su eventuali proposte formulate dagli iscritti

### ART. 14

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il mese di febbraio di ciascun anno per approvare i bilanci consuntivi e preventivi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il C.d.A. o su richiesta di almeno un terzo dei soci con domanda motivata e sottoscritta.

### ART. 15

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta e/o per email da farsi ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione. La comunicazione dovrà contenere l'ordine dei giorni e l'indicazione del luogo, data ed ora sia della prima che della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal presidente dell'A.C.R.A. ed in sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Il Presidente dell'Assemblea deve dichiarare la validità della riunione e ne dirige i lavori.

I Soci intervenuti debbono nominare due scrutatori che provvederanno al controllo dei voti riferendone i risultati ed il Segretario dell'Assemblea che, composto il verbale relativo ai lavori svolti dall'Assemblea, lo sottoporrà, dopo averlo letto e ricevuta l'approvazione dei soci, alla firma del presidente, non senza averlo prima sottoscritto.

### ART. 16

I Soci possono partecipare all'Assemblea personalmente o mediante rilascio di delega ad altro socio. Le deleghe debbono essere firmate e conservate agli atti.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.



## ART. 17

L'assemblea in prima convocazione è valida se risultano presenti, personalmente o per delega, metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di soci presenti personalmente o per delega.

## ART. 18

Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti e sono vincolanti per tutti i soci indistintamente.

Le deliberazioni che riguardano persone dovranno essere, di regola, assunte con voto segreto, salvo che l'assemblea stessa non decida per altra manifestazione di volontà.

Gli aggiornamenti e le modifiche dello statuto e del regolamento nonché la cessazione di attività dell'A.C.R.A. dovranno essere deliberati con voto espresso dalla presenza della metà dei soci in prima convocazione e di un terzo dei soci in seconda convocazione.

E' facoltà del C.d.A. stabilire in taluni casi la validità del voto trasmesso per corrispondenza, escluso il rinnovo delle cariche sociali.

In questo caso il numero dei votanti dovrà essere almeno pari a quello previsto per la prima convocazione.

Le buste sigillate dovranno pervenire entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione e verranno aperte dal presidente dell'Assemblea alla presenza degli scrutatori.

## **TITOLO VI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### ART.19

Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette membri nominati dall'Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono fra di loro il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare al suo interno un comitato di tre membri per la gestione della mutualità tra i soci.

### ART. 20

Il C.d.A. dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

### ART. 21

I Consiglieri che senza giustificazione non abbiano partecipato a tre sedute consecutive del C.d.A. si considerano decaduti dall'incarico.



#### ART. 22

Il Consigliere decaduto dall'incarico dovrà essere sostituito per cooptazione dal primo socio che, nell'ordine di votazione, avrà seguito l'ultimo eletto nel C.d.A..

#### ART. 23

Il C.d.A. verrà convocato dal Presidente trimestralmente od ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. La convocazione può essere promossa da richiesta scritta di almeno tre membri del Consiglio.

#### ART. 24

Gli avvisi di convocazione del C.d.A. contenenti gli argomenti da trattare, devono essere spediti, secondo le modalità ritenute più idonee dal Consiglio stesso, ai componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale in tempo utile per consentire il regolare svolgimento della riunione.

#### ART. 25

Per la validità delle deliberazioni del C.d.A. è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

#### ART. 26

Le riunioni del C.d.A. sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

#### ART. 27

Tutte le deliberazioni prese nelle sedute del Consiglio di Amministrazione verranno verbalizzate da parte di un Segretario appositamente nominato in via continuativa dal Consiglio di Amministrazione. I verbali verranno firmati dal Presidente e dal Segretario suddetto.

#### ART. 28

Il C.d.A. è investito di tutti i poteri per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali. Predispone i regolamenti interni, elabora il bilancio preventivo e consuntivo da presentare nei termini previsti dall'ART. 15 del presente Statuto unitamente alla relazione finanziaria e morale del sodalizio.



#### ART. 29

Il Consiglio è responsabile del regolare funzionamento dell'A.C.R.A. e del corretto impiego dei fondi, specie per quanto riguarda l'attività assistenziale.

#### ART. 30

Il Consiglio può assegnare incarichi tecnici ad esperti nei vari settori -ricreativo, sportivo, assistenziale, culturale.

Tali esperti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei C.d.A. ed esprimere pareri su specifici argomenti.

### **TITOLO VII - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE**

#### ART. 31

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed adempie ogni atto valido alla gestione dell'A.C.R.A. secondo i principi statutari.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente, costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente, che potrà essere sostituito dal Vice Presidente.

In casi di particolare urgenza, il Presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo le decisioni, per ratifica, alla prima adunanza del C.d.A..

### **TITOLO VIII - COLLEGIO SINDACALE**

#### ART. 32

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed i suoi membri possono essere rieletti. La funzione di Sindaco è incompatibile con qualsiasi incarico sociale.



#### ART. 33

Il Collegio Sindacale esercita il controllo amministrativo su tutta la gestione sociale. Esegue il controllo periodico dei documenti e delle registrazioni contabili redigendone verbale.

Esamina i bilanci consuntivo e preventivo redigendone apposita relazione. Del proprio operato risponde solo all'Assemblea dei soci. I sindaci debbono assistere alle riunioni del C.d.A. e partecipare alle Assemblee.

I componenti il Collegio Sindacale che, senza giustificazione, non abbiano partecipato a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, si considerano decaduti dall'incarico.

#### ART. 34

In caso di dimissioni dall'incarico di uno dei sindaci lo stesso dovrà essere sostituito per cooptazione dal primo socio che, nell'ordine di votazione, avrà seguito l'ultimo eletto nel Collegio Sindacale.

### **TITOLO IX – BILANCIO**

#### ART. 35

I bilanci preventivo e consuntivo dovranno esporre, in distinti capitoli, i movimenti di capitale riguardanti le diverse attività svolte dalla Associazione di cui all'ART. 2 del presente Statuto.

#### ART. 36

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

L'Assemblea annuale dei soci si terrà entro il mese di febbraio di ciascun anno.

#### ART.37

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea dei Soci del 2 dicembre 1978 e modificato nel corso delle Assemblee straordinarie del 23 aprile 1981, 16 aprile 1986, 30 novembre 1988, 13 dicembre 1991 ed il 9 giugno 1999.

#### ART. 38

L'attività dell'A.C.R.A. potrà cessare per volontà manifestata nei modi previsti dall'ART. 18 del presente Statuto.



## ART. 39

In caso di scioglimento o liquidazione, il fondo che rimarrà disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'A.C.R.A., deve essere destinato ad opere di beneficenza nella zona di competenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi secondo le determinazioni decise dall'Assemblea dei soci conformemente al terzo comma dell'ART. 18 del presente Statuto.

## REGOLAMENTO ATTIVITÀ' ASSISTENZIALE

### ART. 1

Il presente regolamento disciplina quanto previsto dall'ART. 2 sub lett. C) dello Statuto dell'A.C.R.A.; in particolare esso determina e disciplina la materia della mutualità indicandone sia l'oggetto, sia la misura ed i criteri degli interventi.

### ART. 2

La mutualità tra i soci può essere:

- a) sanitaria, quella riguardante rimborsi di spese mediche sostenute dal socio per se medesimo e/o per proprio familiare convivente fiscalmente a carico, limitatamente al coniuge e figli.
- b) assistenziale, quella stabilita a favore del socio per i casi previsti dal successivo ART. 5.

### ART. 3

Alle spese di cui al precedente articolo verrà provveduto esclusivamente attingendo ai fondi di cui all'ART. 11 dello Statuto.

### ART. 4

I limiti, sia in termini di importo sia in termini di prestazioni, per l'esercizio della mutualità sanitaria, valevoli per l'anno successivo, sono fissati dal Consiglio di Amministrazione a suo insindacabile giudizio, entro il 10 dicembre di ciascun anno. Tali limiti sono comunicati ai soci entro il 20 dicembre e riguarderanno:

- a) spese mediche ordinarie
- b) cure dentarie
- c) visite specialistiche
- d) occhiali da vista



e) ricoveri in ospedale

Nel territorio della regione il contributo dell'A.C.R.A. sarà pari al 100% della differenza sulla retta per la camera a pagamento fino ad un massimo giornaliero stabilito annualmente dal C.d.A. per un periodo massimo di 60 gg in un anno.

Fuori regione per ricoveri in qualsiasi classe verrà erogata una cifra giornaliera stabilita annualmente dal C.d.A., per un periodo massimo di 60 giorni in un anno. Nel computo dei giorni di ricovero saranno esclusi il primo e l'ultimo.

f) interventi specialistici

g) cure termali

h) materiale ortopedico

i) medicine non mutuabili

j) tickets.

L'A.C.R.A. potrà infine concedere sussidi straordinari nei casi accertati e documentati di malattie a lungo decorso o di interventi speciali medico chirurgici, anche all'estero, oppure per necessità di soggiorni in luoghi particolari di cura, sempreché all'assistito non sia stato possibile fruire di istituti di cura convenzionati con l'Ente di assistenza o quando le spese rimborsate dall'Ente siano palesemente inadeguate rispetto a quelle effettivamente sostenute.

I sussidi straordinari saranno concessi a giudizio insindacabile del C.d.A. che è autorizzato a valersi di questa facoltà anche in particolari casi di grave e manifesto bisogno dell'Associato.

## ART. 5

La mutualità assistenziale tra i soci viene esercitata nel modo seguente:

a) morte dell'iscritto

l'A.C.R.A. liquiderà una somma stabilita annualmente dal C.d.A.

b) morte dei familiari dell'iscritto

per ognuno dei familiari risultanti a carico dell'iscritto con le limitazioni previste alla lettera a) dell' art. 2, l'A.C.R.A. liquiderà una somma stabilita annualmente dal C.d.A., ad un solo socio nel caso di coniugi entrambi soci.

c) matrimonio dell'iscritto

verrà corrisposto un assegno di nozze il cui importo verrà stabilito annualmente dal C.d.A., ad un solo socio nel caso di coniugi entrambi soci. I soci ne potranno beneficiare una sola volta.

d) nascita dei figli

l'iscritto avrà diritto all'assegno di natalità di importo stabilito annualmente dal C.d.A. nell'occasione della nascita di ciascun figlio; l'assegno verrà erogato ad un solo socio nel caso di coniugi entrambi soci.

e) cessazione dal servizio

all'iscritto che cessa dal servizio per sopraggiunti limiti di età e con almeno dieci anni di anzianità verrà corrisposto un premio di fine lavoro nella misura stabilita annualmente dal C.d.A., subordinatamente al mantenimento dell'iscrizione all' ACRA per almeno i successivi sei mesi dalla data di cessazione.



## ART. 6

L'A.C.R.A., allo scopo di agevolare i propri soci, potrà provvedere ad acquisti collettivi di generi di largo consumo e diffusione, previa prenotazione da parte dei soci, volta per volta, escludendo così la necessità di dotarsi di particolari attrezzature e onerosi mezzi di distribuzione.